

VERBALE INTEGRATIVO

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile, in Roma, Via dei Gracchi, 137, presso la Sede di ANASTE,

tra

- **ANASTE** - Associazione Nazionale Strutture Territoriali (di seguito, "ANASTE"), nella persona del Presidente, Sebastiano Capurso

e

- **CIU** - Unionquadri, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, nella persona di Vitaliano Capicotto, su delega del Presidente, Gabriella Ancora;
- **SNALV Confisal** - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori, nella persona del Segretario Nazionale, Maria Mamone;
- **CONFISAL** - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, nella persona della dott.ssa Maria Mamone, per delega del Segretario Generale, Angelo Raffaele Margiotta;
- **CSE** (Confederazione Indipendente Sindacati Europei), nella persona del Segretario Generale, Marco Carlomagno e Roberto Cefalo, responsabile area contrattazione;
- **CSE Sanità** (Federazione delle professioni sanitarie sodali tecniche e amministrative della Confederazione CSE), nella persona di Elena Izzo, per delega del Consiglio di Presidenza;
- **CSE Fulscam** (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa), nella persona del Segretario Generale, Michele Giuliano e Roberto Enrico Lo Schiavo, componente della Segreteria Nazionale.

PREMESSO CHE

- (i) in data 27 dicembre 2022, in via telematica, e in data 11 gennaio 2023, in originale, le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle strutture territoriali, per il triennio 2020-2022, con effetti dal 1° gennaio 2023 (di seguito, il "CCNL");
- (ii) Dopo ulteriore lettura del testo è stata avvertita la necessità di apportare ulteriori integrazioni e correzioni, di seguito individuate e specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, dichiarano, stipulano e convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (di seguito, il "Verbale").
2. Le parti convengono di integrare il CCNL nelle modalità di seguito indicate.
3. L'art. 22, comma 12, è così sostituito:

(...)

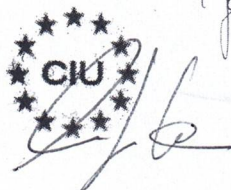
Il trattamento economico per gli apprendisti consisterà in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto all'art. 68 del CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:

- per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5:
 - dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
 - dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.

M. Capurso

G. Ancora

E. Izzo



SNALV Confisal

Per CONFISAL

M. Mamone

A. Margiotta

M. Carlomagno

- per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche di cui ai liv. Da 6 a 10:
 - dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
 - dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
4. L'art. 39, comma 1, è così sostituito:
1. In caso di orario programmato con calendari di lavoro plurisettimanale con orario di lavoro superiori od inferiori a 38 ore settimanali, potranno essere previsti periodi con orario di lavoro settimanale nel limite minimo di 32 ore e, corrispettivamente a compensazione, periodi fino ad un massimo di 6 settimane consecutive, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore nella settimana, da compensarsi entro il medesimo anno di fruizione (1 gennaio - 31 dicembre), fatti salvi i casi di comprovate ed oggettive situazioni emergenziali.
5. L'art. 58 è soppresso, in quanto inglobato nell'art. 57.
6. L'art. 62 è così sostituito:

Art. 62

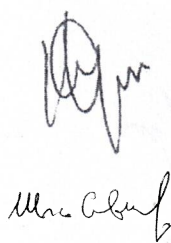
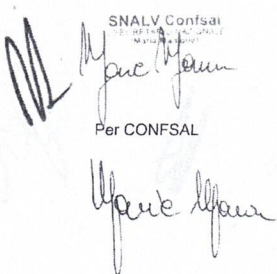
Malattia – Trattamento economico

1. Con riferimento ai primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascuno anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un'indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:

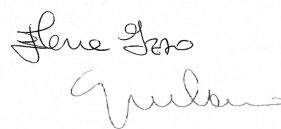
- a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
- b) day-hospital;
- c) emodialisi;
- d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
- e) patologie oncologiche;
- f) sclerosi multipla o progressiva;
- g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche.
- h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell'Ente previdenziale competente;
- i) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.

2. Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono: a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un'indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al primo evento morboso di ciascun anno di calendario; ed un'indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al secondo evento morboso di ciascun anno di calendario; c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi.

3. Il datore di lavoro corrisponderà altresì al dipendente:


 Mrs. C. Buf

 SNALV ConfSal
 Per CONFISAL




 Irene Gero

- dal 4° al 20° giorno, un'integrazione dell'indennità posta a carico dell'INPS, sino al raggiungimento dell'80% della retribuzione giornaliera;
- dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto di cui all'art. 63, comma 1, del CCNL, un'integrazione dell'indennità posta a carico dell'INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera

4. Nessuna indennità per carenza o integrazione dell'indennità posta a carico dell'INPS sarà riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario:

- ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico;
- nelle ipotesi in cui, a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
- ove l'assenza sia ritenuta ingiustificata all'esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell'art. 91 del CCNL;
- nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall'art. 64 del CCNL.

5. Ai fini del presente articolo, per il calcolo della retribuzione giornaliera si rinvia espressamente all'art. 68 del CCNL.

7. L'art. 69 viene integrato con l'aggiunta del seguente comma 3:

3. Per il personale già assunto alla data di sottoscrizione del presente contratto, gli incrementi retributivi di cui al precedente comma 2 si applicano alla retribuzione di fatto, di cui all'art. 68 del CCNL, già percepita dal dipendente al 31/12/2022.

8. L'art. 70, comma 2, è così sostituito:

2. Con riferimento al solo personale con qualifica e mansioni di infermiere, è riconosciuta un'indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari ad Euro 155,00, da ritenersi assorbita ed assorbibile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.

9. L'art. 71, comma 2, è così sostituito:

2. A copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di una tantum, pari ad Euro 300,00 (trecento/00). Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL, 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa durante il periodo 2020 – 2022, secondo i seguenti scaglionamenti:

assunzione nel corso del 2020: € 300

assunzione nel corso del 2021: € 200

M. C. Buf
Elena Gero
G. N. L.



SNALV ConfSal
FEDERAZIONE ITALIANA
MILITARI
Per CONFISAL
M. C. Buf
Elena Gero

[Handwritten signature]

assunzione nel corso del 2022: € 100

Tali importi saranno erogati in 15 rate mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

10. La denominazione del Titolo XIII è così sostituita:

“Titolo XIII

Appalti

Capo I

Appalti – Disciplina normativa”

11. I contenuti del Verbale quivi sottoscritto costituiscono parte integrante e sostituiscono il CCNL, che dovrà ritenersi integrato, modificato e novato quanto alle modifiche quivi apportate e con riferimento alle OO.SS. firmatarie.
12. Per tutto quanto quivi non espressamente indicato, convenuto o dichiarato, si rinvia integralmente al testo del CCNL, che resta fermo e valido.
13. Il presente Verbale, composto di n. 4 pagine e n. 13 articoli, costituisce allegato e parte integrante e sostanziale del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ANASTE

Leobardo Opuni
Alfredo

Per le Organizzazioni Sindacali

SNALV Confesai
FEDERAZIONE SINDACALISTICA
MILANO
Luciano
Per CONFESAL

Luciano

Roberto
CIU

Per CSE E

Roberto
Maria C. C.

Per CSE SANITA'

Stefano Gero

Per CSE FULSCAM

Guido